

CLXVIII.

TORNATA DEL 1^o GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 5349, 5360) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis) — Si approvano gli articoli da 26 a 32 — Sull'art. 33 parlano i senatori Tarditi (pag. 5351), Sismondo, relatore (pag. 5351) e il ministro della guerra (pagina 5351) — Senza discussione sono approvati i successivi articoli fino al 37 — Sull'art. 38 parlano i senatori Tarditi (pag. 5352, 5353, 5354), Gualterio (pag. 5353), Parpaglia (pag. 5354), Morra (pag. 5355), Sismondo, relatore (pag. 5354) e il ministro della guerra (pag. 5353) — Si approvano gli articoli 39 e 40 — Sull'art. 40-bis parlano i senatori Tarditi (pag. 5355, 5356, 5357, 5358), Bura-Beccaris (pag. 5356), Mazza (pag. 5357), Di Camporeale (pag. 5358), Sismondo, relatore (pag. 5355, 5357) e il ministro della guerra (pag. 5357) — Si approvano gli articoli da 41 a 44, e il 45 con una correzione (pag. 5359) — Si approvano gli articoli da 46 a 51 — Sull'art. 52 parlano il senatore Tarditi (pag. 5361) e il ministro della guerra (pag. 5361); sull'art. 53 i senatori Tarditi (pag. 5362, 5363), Pedotti (pag. 5363), Mazza (pag. 5363), Sismondo, relatore (pag. 5364) e il ministro della guerra (pag. 5362, 5364) — Si approvano i successivi articoli fino al 69 — L'art. 70 è approvato con una modificazione proposta dal ministro della guerra (pag. 5366) — Sull'art. 71 parlano i senatori Tarditi (pag. 5367), Mazza (pag. 5367) e il ministro della guerra (pag. 5367) — Si approvano i successivi articoli fino al 77 — Sull'art. 78 parlano i senatori Tarditi (pag. 5368), Mazza (pag. 5369) e il ministro della guerra (pag. 5369). Il ministro della guerra presenta quattro articoli aggiuntivi (79 a 82) — Dopo osservazioni dei senatori Pedotti (pag. 5370) e Tarditi (pag. 5370), sono approvati — Dopo altre osservazioni dei senatori Tarditi (pag. 5373), Gualterio (pag. 5373), Pedotti (pag. 5374), Sismondo, relatore (pag. 5373) e del ministro della guerra (pag. 5373, 5374), sono approvate le tabelle annesse al disegno di legge (pag. 5374).*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini chiede congedo di un mese per ragioni di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911;

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12.

Prego il Senato di voler consentire che sia dichiarata l'urgenza sul primo dei disegni di legge che ho presentato, e precisamente sulla proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati alla Commissione di finanze.

Il ministro del tesoro ha chiesto l'urgenza per il progetto di legge riguardante la proroga di esercizio provvisorio del bilancio della Somalia italiana; la Commissione di finanze non mancherà certo di riferire al più presto su questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia Marina ».

Come il Senato rammenta, ieri si è iniziata la discussione degli articoli di questo disegno di legge, approvandoli fino all'articolo 25; passiamo ora all'art. 26 che rileggo:

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può es-

sere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(Approvato).

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(Approvato).

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

(Approvato).

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

a) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

b) per riforma, in conseguenza di infermità permanenti ovvero temporanee, quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa, a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

c) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

d) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solito rito religioso (legge 24 dicembre 1896).

(Approvato).

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto Reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

CAPO I.

Ordinamento.§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 32.

L'ufficiale del Regio esercito o della Regia marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 44 e 50.

(Approvato).

Art. 33.

Il Consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Chiedo che questo articolo venga modificato. Dà la definizione del Consiglio di disciplina, o meglio del suo mandato; ma quella

definizione è in parte inesatta in diritto, in parte contraria alla nostra legge di base, a quella sul reclutamento dell'esercito. Ove dice che il Consiglio di disciplina deve esprimere il suo avviso se l'ufficiale possa o non possa continuare a servire nelle armi la patria, senza detrimento del servizio, dovrebbero dire, « se l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata ». Così si resta nei limiti della legge; in caso contrario si passa in altri campi, con conseguenze non lievi, che mi riservo di esporre al Senato, se la mia proposta sarà contestata.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore Tarditi.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro l'emendamento proposto dal senatore Tarditi?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 33 modificato secondo la proposta del senatore Tarditi:

« Il Consiglio di disciplina consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso, se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, possa o non possa l'ufficiale continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata ».

Metto ai voti questo articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

(Approvato).

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali

che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del Regio esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Eguale se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove sieno sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

(Approvato).

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del Regio esercito e ufficiali della Regia marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti al Consiglio appartenga al Regio esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

(Approvato).

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato e di capi di stato maggiore del Regio esercito e della marina;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 38.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui tratta.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me sembra che in questo articolo 38 sia incorso un errore di redazione.

Al capoverso d) si dice che non possono far parte del Consiglio di disciplina, il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, ecc.

Questo comandante della squadra, messo in relazione col comandante della compagnia, non può essere certamente il comandante di una squadra marittima.

Per ciò, per evitare confusioni, io proporrei che si togliessero quelle due parole, e si dicesse semplicemente, che sono esclusi, il comandante del corpo o della nave e della compagnia cui l'ufficiale appartiene, ecc.

Un'altra osservazione debbo fare in riguardo al capoverso e) di questo stesso articolo.

In questo capoverso è detto che dal far parte del Consiglio di disciplina sono esclusi gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare, per lo stesso fatto, ecc.

Questa disposizione è evidentemente suggerita dalla considerazione di non ammettere tra i membri del Consiglio di disciplina, coloro che già altra volta ebbero a giudicare in qualsiasi modo penalmente, o disciplinarmente, lo stesso ufficiale. Ora a me sembra che questa limitazione non possa farsi soltanto per lo stesso fatto, ma debba farsi per lo stesso fatto o per altri fatti.

Perciò proporrei che il capoverso e) dell'articolo 38 fosse così modificato:

Gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto o per altri fatti, ecc.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho domandato la parola, per un necessario schiarimento circa la proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi di variazione alla dicitura dell'articolo per la parte riguardante la R. marina.

Nel capoverso d) di questo articolo 38, quando si parla del comandante della compagnia o della squadra, non è inteso sotto questo ultimo titolo il comandante della squadra navale, ma il tenente di vascello che comanda la quarta parte dell'equipaggio, quarta parte che prendo appunto il nome di squadra.

L'ufficiale che comanda una di queste squadre, che sono la quarta parte dell'equipaggio della nave, corrisponde nei suoi incarichi al comandante di compagnia nell'esercito.

È per questa ragione che nell'articolo 38, capoverso d), furono compresi sotto il medesimo

titolo di esclusione, a terra il comandante della compagnia e a bordo quello della squadra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo gli schiarimenti dati, io credo che il senatore Tarditi non vorrà più insistere nella sua proposta.

Ma il senatore Tarditi ha fatto un'altra proposta circa il comma e), di aggiungere cioè che siano esclusi dal fare parte dei Consigli di disciplina gli ufficiali che già abbiano preso parte ad altri Consigli di disciplina per lo stesso ufficiale.

Ora, io posso convenire nella prima parte, di escludere cioè gli ufficiali che abbiano già fatto parte di Consigli di disciplina per lo stesso fatto, e questo può sempre verificarsi quando un Consiglio di disciplina per vizio di forma debba essere rinnovato; allora certo al nuovo Consiglio di disciplina non debbono più prendere parte gli ufficiali che hanno fatto parte del primo Consiglio.

Ma, se noi escludessimo gli ufficiali dal prendere parte al Consiglio di disciplina convocato per un altro fatto, renderemmo difficilissima la formazione di questi Consigli, mentre già è abbastanza difficile tale formazione, perchè molti ufficiali debbono escludersi o perchè congiunti o affini dell'ufficiale da giudicarsi, o perchè hanno avuto parte nei rapporti o perchè chiamati come testimoni.

D'altra parte, io non vedrei una ragione speciale per legittimare questa esclusione, che torna a disdoro dell'ufficiale, inquantochè significa quasi che egli possa già essere impressionato favorevolmente o sfavorevolmente al riguardo dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Ciò mentre gl'ufficiali chiamati a fare parte del Consiglio di disciplina giudicano sempre senza preconcetti ed esaminano con piena coscienza i fatti sottoposti al loro giudizio.

Pregherei quindi l'onor. senatore Tarditi di non insistere in questo emendamento.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro della guerra che tutte queste eccezioni, meno quelle veramente di servizio, sono ispirate al concetto di impedire che un ufficiale giudicante possa, per fatti pre-

cedenti, aver ricevuto un' impressione favorevole o sfavorevole dell' ufficiale che dev' essere giudicato.

Ora, l' ufficiale che, in altra occasione, abbia già giudicato lo stesso ufficiale per un' altra mancanza, è naturalmente male impressionato.

Del resto, questa esclusione non complica la composizione dei Consigli di disciplina. Infatti, se i Consigli di disciplina fossero ancora regimentali, non avrei fatto questa proposta; ma si propone di sopprimerli, sostituendovi Consigli divisionali, onde al sorteggio concorreranno molti ufficiali. Avremo quindi sempre gli elementi necessari per formarli, ed avremo così la coscienza di non aver fatto nuovamente giudicare un ufficiale dallo stesso giudice che già altra volta avrà potuto essergli stato contrario. Si tratta di un ordine di considerazioni che è altrettanto vantaggioso alla disciplina quanto all' ufficiale.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non può che associarsi all' onorevole ministro della guerra nel pregare il senatore Tarditi di non insistere in questo emendamento. Oltre la guarentigia data dalle fondatissime presunzioni della imparzialità degli ufficiali che compongono i Consigli di disciplina, abbiamo anche la guarentigia contenuta nella facoltà che ha il sottoposto a Consiglio di disciplina di escludere due sui sette giudici, i quali, notisi, non sono nominati dall' autorità militare, ma designati dalla sorte.

Ora, con una valvola di sicurezza come questa, lo aggiungere altre esclusioni alle già legittime di cui è detto negli alinea precedenti, mi parrebbe volere compromettere la facilità di comporre questi Consigli di disciplina.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Contesto all' onor. relatore questa compensazione tra le guarentigie. È nostro dovere dare tutte le guarentigie possibili all' ufficiale, è nostro dovere mettere i Consigli di disciplina in grado di ricercare la verità in ogni modo. Ogni guarentigia compatibile colla caratteristica del Consiglio di disciplina deve essere concessa!

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Il senatore Tarditi parte dal concetto che i membri del Consiglio di disciplina, che hanno preso parte ad un altro giudizio contro lo stesso ufficiale, siano a suo riguardo prevenuti. Questo deve essere il suo concetto; a me non pare giustificato.

Ora, mi pare che questo concetto non si potrebbe applicare a tutti i tribunali (*benissimo*); secondo questo concetto, il tribunale non potrebbe assolutamente più giudicare un recidivo. Ma, come nel Consiglio di disciplina, così nei tribunali, evidentemente è garanzia di chi è sottoposto a giudizio la rispettabilità dei giudici stessi, i quali certamente infondono tutta quella fiducia che è necessaria al caso. Del resto, io non credo che vi sia questo pericolo di prevenzione solo per quegli ufficiali, i quali hanno preso parte al Consiglio di disciplina. O che forse la notizia della condanna precedente, dei fatti avvenuti prima, non sarà venuta anche a conoscenza dei giudici che giudicavano allora? Quindi questa prevenzione potrebbe in altro modo pervenire ai membri del Consiglio di guisa che potrebbe in qualche modo turbare la serenità loro. Io credo che, con le garanzie accordate, un ufficiale non possa menomamente temere di un Consiglio di disciplina che l' abbia già giudicato un' altra volta. In altri termini, questo Consiglio di disciplina, un' altra volta l' avrà condannato? Sentirà egli allora la posizione difficile di presentarsi due volte agli stessi giudici. Lo ha assolto? Ed allora, per maggior garanzia, perchè avrà quei giudici che già altra volta gli resero giustizia.

In qualunque modo, l' articolo, quale si trova, credo che soddisfi ai desiderii e alle necessità della legittima difesa.

PRESIDENTE. Il senatore Tarditi mantiene il suo emendamento?

TARDITI. Non posso ritirarlo perchè quanto ha detto l' onor. Parpaglia non si applica ai Consigli di disciplina. L' altro giorno, quando ho trattato dei Consigli di disciplina, ho ammesso che sono dei giurì d' onore *sui generis* e che non sono tribunali. Ma precisamente perchè non possiamo concedere le guarentigie che si danno agli imputati davanti ai tribunali, si devono ricercare almeno quelle che sono possibili nei Consigli di disciplina. Io domando che non si rinunci ad alcuna garanzia; insisto perciò nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il suo emendamento consiste dunque nell'aggiunta (alla lettera *e*) dopo le parole: « per lo stesso fatto » delle altre: « o per altri fatti ».

• Pongo intanto ai voti la prima parte dell'articolo 38 fino alla lettera *d*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora alla lettera *e*) fino al punto in cui è proposta l'aggiunta del senatore Tarditi. Ne do lettura:

« *e*) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'aggiunta del senatore Tarditi non accettata né dal ministro né dall'Ufficio centrale: « o per altri fatti ».

MORRA DI LAVRIANO. Ma che riguardino lo stesso ufficiale?

TARDITI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta del senatore Tarditi suonerebbe così: « o per altri fatti che riguardino lo stesso ufficiale ».

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Chi approva il complesso della lettera *e*) nel testo concordato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Resta così approvato l'intero art. 38.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

(Approvato).

Art. 40.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai mem-

bri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

(Approvato).

Art. 40 bis.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di pari grado purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi rincresce di dover abusare della pazienza del Senato; ma l'argomento è molto grave ed importante e spero che mi sarà accordata venia.

L'innovazione principale che caratterizza questo disegno di legge è l'introduzione dell'istituto di difesa.

Già ho esposto, in occasione della discussione generale, le ragioni che consigliano di estendere, di allargare questo istituto di difesa, nei limiti però consentiti dalla caratteristica del Consiglio di disciplina; ed ho proposto allora che l'ufficiale, anzichè essere assistito da un collega del proprio grado, sia assistito da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè inferiore al presidente.

Insisto in questa proposta, e non posso accogliere la modificazione alla quale ha accennato il relatore, che cioè l'ufficiale assistente debba essere inferiore di grado anche al relatore; l'emendamento sarebbe illusorio, essendo consuetudine di nominare relatore sempre il meno elevato in grado...

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io dicevo di grado non superiore al relatore.

TARDITI. ...Io spero che il ministro in una questione così importante, così liberale e giusta, vorrà accettare il mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io avevo proposto che si dicesse « di grado non superiore al relatore ». Il relatore è eletto dal Consiglio di disciplina, non appena questo è costituito, e prima di iniziare qualsiasi procedimento. Dopo nominato il relatore si può vedere quale ufficiale potrà

essere scelto per assistere il giudicabile; ma se quest' ufficiale assistente, che è appunto quello che rappresenta la difesa, senza essere un difensore nel senso ordinario della parola, e che deve fare la critica dei documenti che si presentano per costituire i fatti che debbono servire di base al pronunciato del Consiglio di disciplina, è di grado superiore al relatore, che tali documenti raccoglie, e che col presidente e per il presidente ne fa lo spoglio, possono nascere inconvenienti.

E poi, per quella poca cognizione che io ho, è ben raro che un Consiglio di disciplina elegga un subalterno relatore; è successo qualche volta, ma può anche succedere che si nomini un ufficiale di grado superiore...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Si noti che è prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente che il relatore del Consiglio sarà eletto fra i membri del Consiglio stesso, e dovrà sempre essere di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

SISMONDO, *ff. di relatore* ...Quindi, essendo ciò prescritto, e supponendo anche che si tratti di giudicare un ufficiale subalterno, il relatore sarà per lo meno capitano. Ora, se vogliamo che l'assistente sia di grado superiore al relatore, dobbiamo scegliere un maggiore; e metteremo così di fronte, in un procedimento di istruzione, uno con mandato obbiettivo di raccogliere documenti che illumineranno il giudizio del Consiglio, e un altro di grado inferiore che, volere o no, per suggestione materiale, pel mandato di difesa che ha, tenderà a diminuire il valore delle prove raccolte.

Io trovo che la proposta del senatore Tarditi non può essere accettata, e non vedo nemmeno la necessità di aggiungere altre parole per dimostrare questa mia convinzione.

BAVA BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA BECCARIS. Per conto mio, dichiaro che, con rincrescimento, non posso assolutamente accettare l'emendamento proposto dal senatore Tarditi, perchè con esso si snatura, a mio modo di vedere, il carattere che deve avere il Consiglio di disciplina. Questo è un giuri d'onore e niente altro; non vi si può quindi introdurre un elemento che prenda la forma assoluta del difensore. È già molto, e credo che sia stata una concessione molto liberale

quella di dare un consigliere all'ufficiale, ma questo consigliere non deve diventare un avvocato difensore.

Questa è la mia profonda convinzione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. — Prima di tutto desidero ricordare all'onor. relatore quanto ha detto pochi minuti or sono, e quanto è stato detto dall'onor. Parpaglia; ricordo cioè ad amendue le ragioni per le quali non fu accettato un altro mio emendamento. Allora non si ritenne ammissibile che si possa esercitare influenza sui giudici del Consiglio di disciplina, che il carattere degli ufficiali è tale da non ammettere assolutamente alcuna int. omissione.

Ora, invece, trattandosi dell'istituto più sacro, che è quello della difesa, mi sento quasi accusare di soverchio liberalismo, e si dichiara che l'ufficiale difensore, se di grado superiore al relatore del Consiglio, potrebbe esercitare una influenza sensibile. Ma che ufficiali sono quelli che compongono un Consiglio di disciplina! Io li stimo di più.

E non basta. Rispondo anche all'onor. Bava Beccaris, col quale mi duole di non essere d'accordo, per la stima e l'affetto che gli porto. Il senatore Bava Beccaris ritorna sul concetto del giuri d'onore; ma allora diamo al Consiglio di disciplina la libertà d'azione che ha un giuri d'onore: libertà sconfinata! Ma voi questa libertà la vietate; voi volete fare del Consiglio di disciplina un mezzo tribunale, stabilite dei confini, impedito al presidente ed a tutti i membri di allargare la loro azione! Fate pure un giuri d'onore, ma dategli tutta la libertà, concedete che interroghi chi vuole, consulti finchè vuole, verifichi tutto, veda tutto; ma non con procedure stabilite, fissate dalla legge! Gli ufficiali non sono corpi senza anima, essi hanno diritto di essere difesi! Disciplinatelo questo diritto, questo sì, tenete ferma la disciplina, aumentate pure le pene!

Ma, quando un ufficiale è in procinto di perdere il grado, dategli le guarentigie necessarie, nell'interesse della giustizia, della disciplina e dei diritti dell'uomo!

Quindi insisto nel mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io non comprendo come l'amico Tarditi abbia voluto trovarmi in contraddizione con quello che si è detto sulla guarentigia del sentimento elevato che deve essere presunto sempre in qualunque ufficiale. Mi fa stupire che fra di noi si possa discutere di questo tema. Quello che dico è, che se io, tenente o capitano, mi trovassi ad interpretare un fatto in presenza di un mio superiore, e se per combinazione non ci trovassimo d'accordo nell'apprezzare questo fatto, non è bene che io rimanga sotto la pressione della superiorità di grado, giacchè il timore riverenziale, istintivo, che ho per l'autorità del grado mi metterà nella condizione di fare un piccolo atto di eroismo, per sostenere fermamente la mia opinione contraria a quella del superiore. Per questo dico che, quando due ufficiali, con lo stesso obbiettivo di scoprire la verità, si mettono a fare delle indagini, è bene sieno di uguale grado fra loro.

Voci: Ha ragione.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Questo è il fatto, e non intendo parlare di ciò che costituisce il carattere dell'ufficiale e dell'uomo d'onore, perchè trovo superfluo il fare delle dichiarazioni in materia.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Avevo chiesto la parola per dire quello che ha detto testè il relatore. Poichè pare anche a me che il permettere che l'ufficiale il quale assiste l'imputato, sia di grado superiore al relatore, possa esercitare un'influenza perniciosa sui giudicati del Consiglio; e ciò per la ragione che quando vi è differenza di grado l'inferiore può facilmente lasciarsi impressionare dal parere del suo superiore, pur avendo un carattere ben temprato. Questo sentimento di deferenza verso il superiore, non soltanto è umano, come disse benissimo il collega Sismondo, ma è assolutamente congenito al carattere militare, poichè tale deferenza si acquista con l'abito della disciplina nei contatti di tutti i giorni.

Del resto, non credo che il prescrivere che l'ufficiale che assiste l'imputato possa essere soltanto di grado uguale al relatore, produca l'inconveniente di limitare eccessivamente la scelta dell'imputato, perchè nella circoscrizione territoriale di una divisione vi saranno sempre

una quantità di ufficiali di grado uguale al relatore o di grado eguale al suo, fra i quali potrà esercitare la sua scelta.

Dunque l'istituto della difesa (chiamiamolo così, perchè se non apertamente, indirettamente esso è introdotto nel Consiglio) sarà sufficientemente tutelato, anche non ammettendo che l'imputato possa farsi assistere da un ufficiale di grado superiore al relatore.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. La mia proposta è questa: « l'ufficiale sottoposto al Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente ».

E prego l'onor. ministro di assentire, perchè so che non può essere di parere diverso: conosco il suo modo di pensare! (*Parità*).

Oggi qui si discute di un diritto, non si discutono maggiori o minori facilitazioni da concedere o non concedere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io non vorrei apparire poco coerente a me stesso. L'altro giorno, nella discussione generale, rispondendo all'onor. senatore Tarditi, io dissi che non attribuivo soverchia importanza alla proposta che egli aveva fatto, per la semplice considerazione, che in un successivo articolo, a riguardo della marina da guerra, è detto precisamente che quando il numero degli ufficiali della squadra o del dipartimento, tra i quali si devono estrarre quelli chiamati a comporre il Consiglio, sia inferiore a 20, l'ufficiale che può essere incaricato di assistere l'incolpato, tanto nel periodo istruttorio, quanto nel dibattito orale, possa essere di qualunque grado.

Questo è precisamente sancito nell'art. 46, dove si dice: « se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'art. 40-bis (che è quello che adesso si discute), è inferiore a 20, l'ufficiale sottoposto al Consiglio, potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio ».

Io non nascondo che col collega della marina ho lungamente discusso intorno a questo argomento, parendomi che la latitudine concessa

da questo articolo, fosse troppo estesa; ma ragioni tecniche hanno finito per farmi accettare il suo emendamento. L'altro giorno, ripeto, rispondendo al senatore Tarditi dissi che, per parità di trattamento, non avrei nulla in contrario a che la proposta sua fosse accettata, purchè limitata alla condizione che il grado dell'ufficiale incaricato di assistere quello incolpato, fosse inferiore al grado del presidente del Consiglio di disciplina.

Se ora noi diciamo che il detto ufficiale può essere di grado non superiore a quello del relatore, dal momento che il relatore è già esso stesso di grado superiore a quello dell'incolpato, ed è designato dagli stessi componenti il Consiglio di disciplina (per cui il più delle volte, il relatore è sempre un ufficiale superiore), è facile accorgersi che non c'è molta differenza, fra la dizione accettata dal relatore dell'Ufficio centrale e quella proposta dal senatore Tarditi. Io credo che nella maggior parte dei casi ci troveremo perfettamente nelle stesse condizioni in cui viene a trovarsi la marina, ed allora, per parità di trattamento, mi accosterei alla proposta del senatore Tarditi.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Dopo le dichiarazioni del ministro della guerra, mi pare che possiamo essere d'accordo. La giustizia non si amministra un poco alla volta: se siamo convinti della bontà di un provvedimento, applichiamolo largamente. Siamo nel 1911! Qualche progresso l'hanno fatto anche i legislatori e non si è trasformata sola legge!

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del senatore Tarditi?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si rimette alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento all'art. 40-bis, proposto dal senatore Tarditi.

« L'ufficiale sottoposto al Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina » e il resto identico.

DI CAMPOREALE. Sarebbe opportuno votare l'articolo e l'emendamento separatamente.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Tarditi investe la sostanza dell'art. 40-bis e lo si può votare nel suo complesso.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

§ 2. — *Disposizioni speciali per il R. esercito.*

Art. 41.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, collo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

(Approvato).

Art. 42.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 43.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di

stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dall'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

(Approvato).

Art. 44.

Per gli ufficiali delle Regie truppe dislocate nei presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

§ 3. — Disposizioni speciali per la Regia marina.

Art. 45.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma o si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Faccio osservare che a questo articolo bisogna aggiungere il comma scritto, per errore di stampa, sotto l'art. 46 del testo concordato, dove dice: « Se il numero degli ufficiali, ecc. ».

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura di questo comma:

Se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'articolo 40 *bis* è inferiore a venti, l'ufficiale sottoposto a Consiglio potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio.

Chi approva questo art. 45, così emendato, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e per altre opere idrauliche.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. A nome del Presidente della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio per lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per la Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Trattandosi di disegno di legge urgente, la relativa discussione sarà posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Do lettura dell'

Art. 47.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della Regia marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del Regio esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 48.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 45, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'articolo 46, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

(Approvato).

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

(Approvato).

Art. 50.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

CAPO II.

Procedura.§ I. — *Atti preliminari.*

Art. 51.

L'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 43, 48, 49, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 52.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 40-*bis*, dovrà, entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale e le sue note caratteristiche.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ricorre una delle proposte che ho avuto l'onore di fare al Senato nella discussione generale e che fu accettata dal ministro della guerra, cioè quella di rendere più preciso il diritto dell'ufficiale di scartare due membri del Consiglio. Ed oggi è tanto più necessaria questa modificazione, inquantochè il Senato non ha approvato l'altra mia proposta che allargava ancora l'incompatibilità. Ora all'ufficiale viene comunicata una prima nota del Consiglio di disciplina, che non è la definitiva inquantochè, dopo che si è valso del diritto di scartare due membri, si rifà questa nota con altra estrazione, eliminando gl'incompatibili ed altri. Ora se si vuole accordare questo diritto si deve accordarlo per intero.

Sarà una estrazione di più! Ma di Consigli di disciplina non se ne fanno tutti i giorni; non sarà quindi gran fatica, di fronte alla importanza dell'atto.

Propongo quindi che l'inciso della Commissione centrale che dice: «Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 40-*bis*», ecc. sia trasportato dopo il capoverso: «Surrogati» ecc.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 52 colla modificazione proposta dal senatore Tarditi e accettata dal ministro della guerra.

Art. 52.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di

cui all'art. 40-bis, dovrà, entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

(Approvato).

Art. 53.

Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi rincresce di dimostrare tanta tenacia, ma l'argomento è talmente importante che non posso trattenermi dal prendere ancora la parola.

Ritorna con questo articolo la questione già svolta sulla conoscenza preventiva degli atti del processo, conoscenza che al Consiglio di disciplina è vietata. I membri del Consiglio non conoscono affatto la questione allorchè si presentano per il giudizio, e tutto si riduce ad una lettura affrettata fatta dal relatore, ed alla difesa dell'imputato. Questo procedimento è incompleto, non è sufficiente; se in molti casi basterà la semplice lettura, trattandosi di questioni semplici, facili, alla portata di tutti, talvolta si presenteranno questioni gravi, che richiedono lunga riflessione, consultazione di documenti, e tempo per poter prendere una

decisione, tanto più quando si tratta della sorte di un uomo.

Perciò propongo che non solo il relatore, ma che tutti i membri del Consiglio di disciplina debbano prendere conoscenza degli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io già ho avuto occasione l'altro giorno, durante la discussione generale, di esprimere al senatore Tarditi il mio parere contrario in ordine a questo emendamento, ed oggi non ho ragione di mutare avviso.

Ho detto l'altro giorno al Senato come io non ravvisava la necessità che gli ufficiali facenti parte del Consiglio di disciplina dovessero prendere in precedenza visione di tutti gli atti di questo giuri d'onore, inquantochè la natura degli argomenti che vi si trattano è sempre molto semplice, e se i membri del Consiglio di disciplina fanno attenzione alla lettura che di tutti gli atti della procedura del Consiglio si fa all'inizio del Consiglio stesso, ne hanno di avanzo per essere perfettamente a giorno di tutte le questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

A diversità di quello che era pel passato, adesso, nel concetto così ripetutamente espresso dall'on. senatore Tarditi che si debba lasciare la massima libertà, la massima garanzia a tutti gli ufficiali sottoposti al Consiglio di disciplina, i membri del Consiglio di disciplina possono anche, durante il dibattimento orale, prendere visione di tutti i documenti che fanno parte degli atti della procedura disciplinare; e ciò mi pare sufficiente.

Del resto, l'on. Tarditi, che ha preso parte certamente, come vi ho preso parte io, a molti Consigli di disciplina, sa perfettamente che dalla semplice lettura che viene fatta dei documenti, si è perfettamente a giorno della cosa; e se a questo si aggiunga il dibattimento orale, l'ufficiale membro del Consiglio può pronunciare il suo giudizio con sicura coscienza, senza la preoccupazione di non essere a sufficienza informato della questione che viene trattata.

Pregherci perciò l'on. Tarditi di non insistere nel suo emendamento perchè, ripeto, le disposi-

zioni contenute nell'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale del Senato sono più che sufficienti a garantire ai membri del Consiglio di disciplina la piena conoscenza degli atti procedurali.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. L'onor. ministro della guerra mi ha dato lo spunto per rispondere alle sue obiezioni.

Precisamente perchè ho visto molti atti di Consigli di disciplina, come comandante di truppe, come sottosegretario della Guerra, precisamente per questo, io insisto perchè i membri del Consiglio di disciplina conoscano per tempo e perfettamente la questione.

Molti verdetti favorevoli ad ufficiali, verdetti veramente vergognosi, sono stati emessi, perchè i membri del Consiglio di disciplina rimasero impressionati da un fatto qualunque secondario, sbagliando.

Molti ufficiali furono anche condannati in seguito ad osservazioni ed impressioni che non erano sufficientemente basate; e potrei citare fatti e nomi, quantunque, in questo genere di questioni, bastino uno o due fatti per stabilire un principio, per provvedere con una disposizione di legge!

Lo ripeto: quanto propongo non è a vantaggio degli imputati, non è a vantaggio degli ufficiali; è essenzialmente a vantaggio della giustizia e del prestigio della disciplina.

Citerò un solo fatto.

Un Consiglio di disciplina si pronunciò per la rimozione dal grado per mancanza contro l'onore, negando al padre la paternità di un figlio. Il tribunale invece dichiarò solennemente che l'accusa era falsa!

E di questi fatti potrei citarvene parecchi!

Ripeto che noi non abbiamo nella procedura dei Consigli di disciplina la libertà, la sicurezza consentite ai tribunali.

Non rinunciamo quindi a quelle poche guarantee, a quei metodi di procedura che possano meglio illuminarci!

Ricordiamo che le procedure di tutti i codici constano di un complesso di questioni piccine, prese ognuna per sé, di un valore minimo individualmente; ma che, prese nel loro complesso, danno al giudice tutta la forza per scoprire la verità e nello stesso tempo per salvare l'innocente o per punire il colpevole.

Prego quindi nuovamente l'onor. ministro di accettare la mia proposta: non si tratta di cosa di poco momento e trascurabile!

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Sopra questo punto, che ha indubbiamente la sua importanza, ed importanza invero maggiore di quella che sembra voglia attribuirgli l'onor. ministro; sopra questo punto io mi associo alla proposta del senatore Tarditi, e vorrei a mia volta pregare l'onor. ministro, il quale non può temere taccia d'incoerenza colle dichiarazioni da lui fatte durante la discussione generale, di voler consentire nella proposta stessa.

Pochi casi, ha detto benissimo il senatore Tarditi, possono bastare per giustificare che nella legge vi si provveda.

Nella generalità dei casi i Consigli di disciplina trattano cose molto semplici; ma ve ne sono, che si presentano abbastanza complicati. In fondo che cosa si domanda? Si domanda di mettere questi giudici in condizione di essere, quanto meglio è possibile, illuminati intorno ai fatti sui quali la loro coscienza dovrà pronunciarsi.

Non vi è nessun male ad acconsentire che tutti gli atti del Consiglio di disciplina, oltre che al relatore ed al presidente, siano dati in visione anche agli altri membri del Consiglio stesso. A me sembra che ciò chiedendo, non si chieda una gran cosa.

Io spero quindi che l'onor. ministro, al quale, ripeto, nessuno può far taccia d'incoerenza d'idee, perchè egli è anzi sempre molto coerente con se stesso, vorrà accedere a questo ordine di idee e vorrà accogliere la proposta che è stata fatta dal senatore Tarditi.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Sarò brevissimo.

Ho chiesto la parola semplicemente per dire che io mi associo completamente a ciò che ha detto il senatore Pedotti e per conseguenza appoggio la proposta fatta dal mio amico e collega onorevole Tarditi. Io ritengo infatti che, sebbene ciò possa dar luogo talvolta a qualche inconveniente, non riuscirebbe, in massima, dannoso al buon funzionamento del Consiglio di disciplina lo ammettere che i membri di esso esaminino qualche giorno prima della riu-

nione del Consiglio i documenti che riguardano l'imputato. Si faranno un'idea più precisa, idea che potrà essere modificata dall'audizione dei testimoni, ma infine prenderanno parte al Consiglio più edotti dei fatti dei quali debbono giudicare.

A me sembra quindi che la proposta dell'onorevole Tarditi non solo non possa nuocere seriamente all'istituto del Consiglio di disciplina, ma talvolta possa anche giovare. Perciò mi permittò di rivolgere preghiera al ministro, affinché voglia consentire a che questa modificazione venga accolta.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale la proposta del senatore Tarditi?

SISMONDO, *ff. di relatore*. Quando vedo appoggiata questa proposta da uomini che hanno per tanti anni esercitato il più elevato comando di truppe, in una questione eminentemente sperimentale come questa, io debbo astenermi dal manifestare un parere; me ne rimetto intieramente all'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Alle ragioni che ho addotte or ora per sostenere la tesi contraria a quella del senatore Tarditi, altre ne potrei aggiungere. Questa, per esempio: è prescrizione assoluta, nello svolgimento dei Consigli di disciplina, il massimo segreto sugli atti del Consiglio stesso. È fuori dubbio che quando gli ufficiali facenti parte del Consiglio di disciplina (prima erano cinque ed oggi diventano sette) sono perfettamente a giorno di tutti gli atti, di tutte le questioni inerenti ad un Consiglio di disciplina, è fuori dubbio, ripeto, che se ne parlerà e che essi stessi subiranno l'impressione esterna di coloro coi quali avranno a trattare e discutere dell'argomento. Potrei dire dell'altro; ma poichè autorevoli senatori come il Pedotti, il Mazza e lo stesso senatore Sismondo appoggiano questo emendamento, non io certamente mi vi oppongo.

PRESIDENTE. All'art. 53, nel testo che ho letto, viene dunque proposta una aggiunta dal senatore Tarditi, aggiunta accettata dal ministro e dalla Commissione. Essa è così concepita:

« I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio ».

Pongo ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 53 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 54.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, o, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 55.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

(Approvato).

Art. 56.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore no unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

(Approvato).

Art. 57.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e

prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 58.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

(Approvato).

§ 2. — *Discussione.*

Art. 59.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

(Approvato).

Art. 60.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera nonostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del Consiglio.

(Approvato).

Art. 61.

Soppresso.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del Consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

(Approvato).

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nel-

l'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a Consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

(Approvato).

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 65.

Terminata la discussione il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

(Approvato).

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilito dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

(Approvato).

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor è nel caso di essere rimosso per? ovvero: eliminato dai ruoli per? » enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

(Approvato).

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

(Approvato).

Art. 69.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

(Approvato).

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate

nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal Consiglio di disciplina, quando concerne i quesiti relativi alla rimozione od alla eliminazione dai ruoli, non può essere modificato dal ministro se non in favore dell'ufficiale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Proponerei che fossero soppresse nell'ultimo comma di questo articolo le parole: « quando concerne i quesiti relativi alla rimozione o alla eliminazione dai ruoli ». Questa dizione infatti è inutile dopo le modificazioni introdotte nell'art. 67 del testo proposto al Senato dal mio predecessore onorevole Casana.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Osservo che i Consigli di disciplina si occupano anche della sospensione, perchè debbono dare parere al ministro se la sospensione deve continuare o no. Ora questo comma era stato inserito appunto per differenziare le facoltà del ministro nei singoli casi di rimozione, di eliminazione dai ruoli e di sospensione.

Convengo però che sia opportuno togliere l'ultima parte, onde resti prescritto che, in ogni caso, il ministro non possa modificare il parere del Consiglio che in favore dell'ufficiale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È appunto quello che io ho detto. Con questa soppressione resta stabilito che il parere emesso non può essere modificato dal ministro che in favore dell'ufficiale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo articolo modificato così nel secondo capoverso: « Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal ministro, se non in favore dell'ufficiale ».

Chi l'approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 70 emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel numero 1°, lettera d), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

- a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;
- b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;
- c) che risulti irreperibile;
- d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;
- e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;
- f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

TARDITI. Era necessario stabilire delle sanzioni penali anche per gli ufficiali in congedo, ma mi pare che due di quelle contemplate in questo articolo, siano veramente troppo severe: quelle cioè che riguardano l'ufficiale che risulti irreperibile, o che non si trovi provveduto degli oggetti di divisa militare. Non trovo giusta la pena della perdita del grado, a meno che si tratti di recidivi: è una pena sproporzionata. Sono tante infatti le combinazioni per le quali un ufficiale può trovarsi sprovvisto di divisa, anche talvolta per mancanza di mezzi; è tanto facile oggi essere irreperibile!

Proporrei quindi di aggiungere a questi paragrafi: « Che sia recidivo nel non essere provveduto di oggetti di divisa; che risulti recidivo come irreperibile ».

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Nella mia lunga esperienza di comandante di truppe ho dovuto purtroppo rilevare soventi che ufficiali in congedo, chiamati

in servizio per una ragione o per l'altra, si trovavano sprovvisti di uniforme.

In realtà non sono mai stati presi dei provvedimenti draconiani in casi di questo genere. Ma siccome l'inconveniente si verifica troppe volte, è bene che l'autorità militare abbia in mano delle sanzioni molte severe per far rispettare la prescrizione. Tuttavia invece di dire « recidivi », come propone l'amico Tarditi, io direi: « che malgrado l'invito ricevuto dalla autorità militare non si presentino in uniforme ».

TARDITI. Ma è la stessa cosa.

MAZZA. Non è la stessa cosa, ma se lo fosse, sarebbe una ragione perchè l'onorevole Tarditi non abbia difficoltà ad accettare la mia versione.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. La legge a quest'articolo non fa che riprodurre delle disposizioni legislative già esistenti. Già fin da ora l'ufficiale, il quale è senza uniforme, l'ufficiale che è irreperibile, perde il grado, per decreto Reale. L'onorevole senatore Mazza, appunto per il fatto di avere, come egli ha ricordato, lungamente comandato le truppe, sa in quali rarissimi casi viene applicata questa disposizione. Non conviene legare le mani al potere esecutivo: lasciate in facoltà del ministro di comminare queste pene. Naturalmente nella esecuzione della legge, anche per regolamento se si vuole, si potranno mettere tutte le condizioni cui ha accennato l'onorevole senatore Tarditi; ma per legge è meglio sanzionare il fatto. La recidività è cosa vaga, incerta; quante volte l'ufficiale è recidivo? Una? Due? D'altra parte andiamo incontro a questo inconveniente: che molti ufficiali accettano l'onore della divisa, ma non si curano di sottostare agli obblighi che da essa derivano. Molti non si curano, ad esempio, di notificare il cambiamento di domicilio: spesso accade che lungamente si ricerca un ufficiale, si scrive al distretto, ai carabinieri, e dopo molto tempo si viene a sapere che è in America od altrove. La colpa è dell'ufficiale che non si è curato di comunicare il cambiamento di domicilio. Ed allora lasciate che la legge commini la pena maggiore. Prego quindi

L'onorevole senatore Tarditi di non insistere nel suo emendamento.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io ho piena fiducia nell'onor. ministro Spingardi, tale fiducia, che mi auguro rimanga ancora anni ed anni nel posto ove si trova, per il bene dell'esercito e del paese: ma fra qualche secolo o poco meno, quando si cambierà il ministro della guerra, non so se avrò la stessa fiducia nell'altro.

Ad ogni modo egli mi prega ed io non insisto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Grazie.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 71 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto d'impiego. Esso è però iscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

(Approvato).

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del Regio esercito o della Regia marina.

(Approvato).

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali, non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 78.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. L'applicazione delle disposizioni per l'esercito permanente in attività di servizio agli ufficiali in congedo, in parte è incompleta, in parte non mi soddisfa. Non si accenna alla territorialità, alla località cioè nella quale deve essere convocato il Consiglio di disciplina;

su di questo però non insisto, potrà supplire il regolamento; ma noto che nessun ufficiale in congedo prenderà parte al Consiglio di disciplina. Nella relazione si dice è l'ufficialità in astratto che condanna o assolve; ma l'ufficiale che è in congedo sente di essere ufficiale, e chiede di essere rappresentato nella composizione dei Consigli convocati per giudicare altri ufficiali in congedo; e tanto più chiede questo in quanto che da tali Consigli esso deve essere giudicato.

Perchè togliere questa soddisfazione a chi pure ha dei meriti? Questi ufficiali potrebbero essere utili al Consiglio di disciplina, per meglio far comprendere il modo di sentire della categoria di ufficiali alla quale appartengono, tanto più che non si tratta soltanto di ufficiali che abbiano servito per cinquant'anni o più, ma anche di ufficiali di complemento, di milizia territoriale, e di varie provenienze.

Perfino i ferrovieri hanno ottenuto dal ministro Sacchi di essere rappresentati nei Consigli di disciplina...

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'hanno domandato, ma non l'hanno ottenuto.

TARDITI. Ma l'otterranno. Del resto io faccio la stessa domanda dei ferrovieri; datemi almeno una piccola rappresentanza; sia essa almeno composta dei due ufficiali dello stesso grado!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il disegno di legge presentato al Senato nel 1906 conteneva precisamente una aggiunta simile a quella che ora propone l'onor. senatore Tarditi. Ma l'Ufficio centrale del Senato propose, ed il Senato approvò, la soppressione di questa aggiunta per il fatto che l'essere in congedo è una situazione che non cambia affatto la qualifica dell'ufficiale, che resta annoverato nell'arma o nel Corpo rispettivo, e che perciò deve essere giudicato alla stregua comune. Questa è la ragione per cui il Senato nel 1907 non ha ammesso l'intervento degli ufficiali in congedo nel Consiglio di disciplina. Se il Senato crede ora di tornare sulla sua decisione, per parte mia non ho nulla in contrario.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io non faccio proposte, ma mi duole che il ministro non abbia accettato il mio concetto perchè credo che tutti dobbiamo adoperarci per sollevare il morale degli ufficiali in congedo; mentre invece tendiamo a deprimerlo.

L'ufficiale in congedo con questo disegno di legge è trattato pari a pari solo per quanto riguarda le pene. Ripeto però che non insisto nella mia proposta.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi pare che via via, di concessione in concessione, si vada perdendo di vista che lo scopo essenziale dei Consigli di disciplina è appunto quello di tutelare la disciplina e il decoro dell'esercito. Perciò io non posso che approvare la disposizione portata dal progetto di legge, la quale non parla di membri scelti fra gli ufficiali in congedo. Perchè, per quanto io riconosca che la massa degli ufficiali di complemento (è di questi che parlo) sia abbastanza buona, per quanto consenta con l'onor. Tarditi che conviene tenere alto il morale di questi ufficiali, sui quali l'esercito ha il diritto di contare quando si tratta di difendere la patria, non posso dimenticare che il sentimento disciplinare in questi ufficiali in congedo (e molti fatti potrei citare in sostegno di questa tesi) non è sempre così elevato come fra gli ufficiali in servizio. Perciò, lo ripeto, io credo opportuno che nella composizione dei Consigli di disciplina debbano entrare gli ufficiali in servizio attivo soltanto. Ecco perchè sono contrario alla proposta del senatore Tarditi.

TARDITI. Questa proposta io l'ho ritirata.

MAZZA. Tanto meglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 78.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79. —

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge e quelle necessarie per la sua esecuzione e il suo coordinamento colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Riportandomi a quanto dissi nella discussione generale, prego l'onorevole ministro della guerra di volermi dire se crede di presentare le disposizioni transitorie, che io ritengo utili e necessarie.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Giusta la promessa fatta l'altro giorno nella discussione generale, ho compilato le disposizioni transitorie che presento alla presidenza, pregandola di volerle sottoporre alla approvazione del Senato.

Prego la Presidenza di volere dare comunicazione di queste disposizioni transitorie ai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Queste disposizioni transitorie, regolarmente, si dovrebbero prima stampare, ma il Senato può anche derogare a questa norma e considerarle come semplice aggiunta.

La Commissione esamina le proposte presentate dal ministro della guerra.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione accetta le proposte presentate dal signor ministro.

PRESIDENTE. Sta bene; però, prima di metterle in discussione, io interrogo il Senato se è disposto a discuterle subito senza che siano prima stampate e distribuite.

Chi consente all'immediata discussione, è pregato di alzarsi.

GORIO. Sarebbe bene di darne lettura.

PRESIDENTE. Le leggo.

« Art. 79. — Nulla è innovato, per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa stabiliti dalle leggi n. 247 del 3 luglio 1902, 493 del 19 luglio 1909 e 1531 del 17 luglio 1910 ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Trattandosi di aspettative speciali, che sono disciplinate da altre leggi, non era il caso di modificarle colla presente legge.

PRESIDENTE. « Art. 80. — Agli ufficiali che alla data della promulgazione della presente

legge si trovino nella condizione di dover incorrere in perdita di anzianità di grado saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, sempre quando non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 53 della legge 2 luglio 1895.

« Art. 81. — I Consigli di disciplina che all'atto della promulgazione della presente legge siano già stati disposti o convocati, o siano in corso, senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

« Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole agli ufficiali.

« Art. 82. — Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

« Nelle predette disposizioni saranno altresì indicati i titoli necessari per il conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie ».

Interrogo ora il Senato se intendo seguire la procedura ordinaria della stampa e della distribuzione di questa proposta, o se intendo considerarle come semplici aggiunte al disegno di legge in discussione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Vista la natura di questi articoli aggiuntivi ed il loro contenuto, che molto probabilmente non può dare luogo a discussione, a disparità seria di vedute, proporrei che il Senato procedesse subito al loro esame, per poter ultimare oggi stesso la discussione di questa legge, che è bene giunga in porto dopo tanti anni che la si sta elaborando.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. È l'applicazione di un principio di diritto, semplicissimo, che consiste nell'applicare la minor pena. L'ufficiale che si troverà in questo frattempo in posizione non definita, e che potrebbe essere risolta tanto dalla legge passata, quanto dalla nuova, avrà l'applicazione della legge più favorevole. È questo un principio di giustizia e mi pare che si po-

trebbe accettare, continuando nella discussione. Mi associo perciò alla proposta del senatore Pedotti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quindi la proposta dei senatori Pedotti e Tarditi, perchè si prosegua nella discussione di questi nuovi articoli aggiunti.

Chi consente in questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione di questi articoli aggiuntivi, che leggerò di nuovo.

Art. 79.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa stabiliti dalle leggi n. 247, del 3 luglio 1902, n. 493 del 19 luglio 1909 e n. 531 del 17 luglio 1910.

(Approvato).

Art. 80.

Agli ufficiali che alla data della promulgazione della presente legge si trovino nella condizione di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21 sempre quando non risulti più favorevole l'applicazione dell'articolo 53 della legge 2 luglio 1896.

(Approvato).

Art. 81.

I Consigli di disciplina che all'atto della promulgazione della presente legge siano già stati

disposti o convocati, o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

(Approvato).

Art. 82.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari per il conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

(Approvato).

Prima di passare all'approvazione della tabella, allegata al presente disegno di legge, rivolgo vive preghiere alla Commissione perchè, d'accordo con l'onor. ministro, voglia procedere al coordinamento degli articoli di questo disegno di legge.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione era da parte sua già intenzionata a procedere al necessario coordinamento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Procederemo ora all'esame delle tabelle, che rileggo.

Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

A) PER GLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	»	»	1	1	1	1	2	1
Tenente	»	»	1	1	1	2	2	»
Capitano	»	1	1	1	2	2	»	»
Maggiore	»	1	1	3	2	»	»	»
Tenente colonnello	»	1	3	3	»	»	»	»
Colonnello	1	3	3	»	»	»	»	»
Maggiore generale	4	3	»	»	»	»	»	»
Tenente generale	7	»	»	»	»	»	»	»

B) PER GLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice-ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	»	»	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	»	»	1	1	1	2	2	»
Tenente di vascello	»	»	1	1	3	2	»	»
Capitano di corvetta	»	1	1	3	2	»	»	»
Capitano di fregata	»	1	3	3	»	»	»	»
Capitano di vascello	1	3	3	»	»	»	»	»
Contrammiraglio	4	3	»	»	»	»	»	»
Vice-ammiraglio	7	»	»	»	»	»	»	»

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho domandato la parola, per l'ultima volta, unicamente per rivolgere una cortese protesta alla Commissione speciale. Perché non ha sentito il dovere di stabilire che i Consigli di disciplina, i quali risolvono la posizione dell'ufficiale, fossero sempre presieduti da un ufficiale generale?

Perché il Consiglio di disciplina per gli ufficiali subalterni è identico a quello stabilito per i sottufficiali?

Il decoro dell'ufficiale certamente ci scapita. (Approvazioni).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io non potrei assentire completamente alla proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi per ciò che riguarda la formazione dei Consigli di disciplina per i sottotenenti e per i tenenti; ma nulla avrei in contrario a che per i Consigli di disciplina per i capitani, Consigli di disciplina, che corrispondono agli attuali Consigli divisionali, la Presidenza fosse assunta da un ufficiale generale, precisamente così come oggi si pratica.

Quindi proporrei che in questa tabella fosse fatta una modificazione in forza della quale il Consiglio di disciplina per il capitano rimanesse così composto: un maggior generale, un colonnello, un tenente colonnello, due maggiori e due capitani.

Per gli altri gradi lascerei immutata la composizione del Consiglio di disciplina, così come è stabilita nella tabella e che corrisponde a quanto oggi avviene.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Abituato a contentarmi di poco, accetto volentieri la modificazione proposta dall'onor. ministro della guerra.

Invero avrei desiderato qualche cosa di più, perché, trattandosi del grado di ufficiale, io non faccio distinzione tra il sottotenente ed il generale.

Ad ogni modo, sono felice che l'onor. ministro della guerra abbia acconsentito, almeno in parte, alla mia proposta.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accogliere la proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi e modificata dall'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, in base ad osservazioni fatte dall'onor. senatore Tarditi, l'onor. ministro della guerra ha proposto e la Commissione ha aderito a che la tabella A ora in discussione sia modificata in modo che il Consiglio di disciplina, per il capitano, riesca composto di un maggiore generale, di un colonnello, di un tenente colonnello, di due maggiori e due capitani. La modificazione dunque consisterebbe nella riduzione dei maggiori da tre a due e nell'aggiunta di un maggiore generale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In assenza del ministro della marina, io non mi crederci autorizzato ad accettare modificazioni, ma certamente, però, per analogia, proporrei che per i tenenti di vascello, il Consiglio di disciplina fosse presieduto da un contro ammiraglio.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non avrei nulla in contrario, come principio, che il presidente del Consiglio di disciplina avesse sempre il grado di maggior generale, se le circostanze speciali in cui trovasi il personale della R. marina nei dipartimenti e sulle navi non si opponessero, quasi sempre, a tale disposizione.

Non sempre, infatti, si trova un contrammiraglio disponibile per adempiere alle funzioni di presidente, e si può dire che non si trova quasi mai perché nei dipartimenti non ve ne è che uno, e a bordo, nella maggior parte dei casi, non ve ne è alcuno.

Quindi il mio avviso, per quanto riguarda i Consigli di disciplina della marina, è di lasciare le cose come sono.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io credo che si possa conciliare quanto dice il senatore Gualterio con quanto ha proposto l'onor. ministro della guerra. Basterebbe aggiungere: «sarà presieduto da un

contro ammiraglio, sempre quando le esigenze del servizio lo permettano ».

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Siccome queste modificazioni alle tabelle di composizione dei Consigli di disciplina, benchè accettate dall'onor. ministro, non sono state ancora oggetto di deliberazione per il Senato, per conto mio sarei d'avviso di accettare le tabelle come si trovano stampate nel disegno di legge. Le ragioni speciali che avrebbero indotto il senatore Tarditi a fare la sua proposta, io non le ravviso di tanta gravità e importanza da fare accogliere senz'altro ciò che egli propone.

I Consigli di disciplina sono sempre presieduti da ufficiali di grado superiore; non aggiunge nè toglie alla dignità dell'ufficiale, nè è una maggiore garanzia per l'ufficiale inquisito la circostanza che il Consiglio di disciplina sia presieduto da un generale piuttostochè da un colonnello o da un tenente colonnello.

Faccio quindi la proposta concreta che le tabelle rimangano come sono.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se io ho parzialmente accettato la proposta del senatore Tarditi, è perchè, ho avuto occasione di dirlo, fin da ora i Consigli di disciplina divisionali, cui sono sottoposti i capitani, sono presieduti da un maggior generale.

Con questa legge non abbiamo più i Consigli di disciplina reggimentali, ma abbiamo un tipo solo di Consigli di disciplina che si accostano, per la forma, ai Consigli di disciplina divisionali, e poichè questi sono presieduti da un maggior generale, non vedrei ragione perchè i Consigli di disciplina cui debbono essere sottoposti i capitani, dovessero esser presieduti da un colonnello o da un tenente colonnello.

PEDOTTI. Bisogna tener conto delle ragioni speciali che riguardano la marina.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se mantiene la modificazione alla tabella A.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la tabella A modificata nel senso indicato dall'onorevole ministro.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti la tabella B.

Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

Il presente disegno di legge, dopo coordinato, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 569).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi (N. 543);

Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) (N. 542);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato (N. 525);

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1911

concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466 (N. 537);

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 559);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);
Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.